



Roma, 3/7/2023

Ufficio: DAR/DC  
Protocollo: 202300006537/A.G.  
Oggetto: **Sentenza Tar Marche n. 374/2023: parafarmacie escluse dall'effettuazione dei tamponi rapidi e test sierologici.**

Circolare n. 14517

Sito si  
8.3  
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Il Tar Marche ha rigettato il ricorso proposto da alcune Parafarmacie per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 663/2021, che aveva escluso la possibilità di eseguire tamponi antigenici presso le parafarmacie.***

Si informa che il Tar Marche, con [sentenza n. 374/2023](#), ha rigettato nel merito il ricorso presentato da alcune parafarmacie per l'annullamento della Delibera della Giunta della Regione Marche n. 663 del 2021, che aveva annullato la precedente DGR n. 465/2021, avente ad oggetto "schema di accordo tra la Regione Marche ed esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (c.d. Parafarmacie) per effettuare test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene e i test diagnostici rapidi per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV2".

Il TAR, con ordinanza n. 7 del 2022, aveva ritenuto di dover adire la Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. n. 178/2020, nella parte in cui la norma prevede che i test in questione possono essere eseguiti solo presso le farmacie e non anche alle parafarmacie.

Con sentenza n. 171/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar Marche ([circolare federale n. 13821 dell'11 luglio 2022](#)). In sede di riassunzione della causa, il Tribunale Amministrativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, ha rigettato nel merito il ricorso delle parafarmacie.

Con riferimento alla scelta operata dal Legislatore di ritenere prevalente l'interesse pubblico a che le prestazioni sanitarie in questione fossero eseguite presso le farmacie, il TAR si è basato, in particolare, sulle argomentazioni contenute nei paragrafi 5.2.4. e 5.2.5 della motivazione della citata sentenza n. 171/2022, che di seguito si richiamano sinteticamente.

Sul punto, la Consulta – si ricorderà – aveva statuito che la scelta operata dal Legislatore si fondava, essenzialmente, *“sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza”*. Peraltro, *“quelle di cui alle disposizioni censurate sono qualificabili «come vere e proprie prestazioni sanitarie», il che peraltro è ulteriormente confermato dall’inserimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009 sulla cosiddetta farmacia dei servizi – ad opera dell’art. 1, comma 420, della medesima legge n. 178 del 2020 – della lettera e-ter, che consente «l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»: prelievo che, come ha rilevato il Presidente del Consiglio dei ministri nell’atto di intervento, è necessario per l’espletamento dei test sierologici”*. Per la Corte, poi, il Legislatore, nella sua discrezionalità, *“ha valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute, da un lato, che tali test siano effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bensì di adeguatezza rispetto alla popolazione, cui assicurare con continuità l’accesso a tali prestazioni sanitarie; dall’altro, che la trasmissione dei dati relativi ai test sia effettuata da un numero limitato di soggetti, rendendo così più agevole la loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell’adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica”*.

A orientare la decisione legislativa – sempre secondo l’Organo Costituzionale - non è stata, dunque, la figura professionale del farmacista né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla vendita di determinati farmaci, ma *“la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i test in questione fosse funzionale, per le ragioni anzidette, a un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio..”*.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)